

MUJI

無印良品

MUJI ITALIA S.P.A.

PROCEDURA OPERATIVA

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

C.D. "WHISTLEBLOWING"

REGISTRO DELLE REVISIONI

Ultima modifica	Motivo dell'aggiornamento
✓ 3 gennaio 2024	➤ Prima emissione

Sommario

1. Scopo e ambito di applicazione	3
2. Persone che possono effettuare le segnalazioni.....	3
3. Oggetto e contenuto delle segnalazioni	4
4. Misure di protezione	5
5. Garanzia di riservatezza.....	6
6. Responsabile esterno delle segnalazioni	6
7. Canali di segnalazione interna	7
8. Gestione della segnalazione	9
9. Canali di segnalazione esterna	10
10. Divulgazione pubblica.....	10

1. Scopo e ambito di applicazione

Con la presente procedura la Muji Italia S.p.A. (di seguito solo “MUJI ITALIA”) intende disciplinare la gestione e l’utilizzo dei canali di segnalazione interna predisposti in attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. La procedura richiama, inoltre, i canali di segnalazione esterna introdotti dal D.lgs. 24/2023, con lo scopo di renderli noti a tutta la popolazione aziendale e di chiarirne il ruolo e i criteri di utilizzo.

Le seguenti previsioni devono quindi essere osservate da chiunque si trovi a utilizzare i canali di segnalazioni di seguito disciplinati, nonché al responsabile esterno delle segnalazioni al quale la Società ha affidato il compito di gestire e dar seguito alle eventuali segnalazioni.

Tali previsioni, laddove non incompatibili, devono essere osservate anche nei casi di *segnalazioni anonime*.

1.1. Policy Whistleblowing Gruppo “MUJI”

Il Gruppo Muji ha da tempo adottato una policy “whistleblowing” volta ad incentivare le segnalazioni di “malpractice” e illeciti, offrendo al contempo la necessaria protezione al segnalante.

In particolare, la policy di Gruppo individua uno specifico canale di segnalazione, consistente nell’indirizzo di posta elettronica: sts-mujihelp@secom.co.jp

Tale strumento si aggiunge a quelli disciplinati dalla presente procedura, quale canale alternativo di trasmissione della segnalazione. Si evidenzia peraltro come il suo utilizzo determini l’applicazione delle policy del Gruppo MUJI, le quali potrebbero derogare alle modalità operative qui disciplinate.

Si invita pertanto il segnalante che abbia informazioni riguardanti, nello specifico, la Muji Italia S.p.A. ad utilizzare i canali di segnalazione descritti e disciplinati dalla presente procedura, in quanto implementati con diretto riguardo alla normativa italiana ed europea in materia di segnalazioni.

2. Persone che possono effettuare le segnalazioni

Possono segnalare informazioni rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 3 (vd. *infra*) le persone appartenenti al contesto lavorativo di MUJI ITALIA e che rientrino nelle seguenti categorie:

- ✓ lavoratori subordinati;
- ✓ lavoratori autonomi;
- ✓ collaboratori a vario titolo;
- ✓ liberi professionisti e consulenti;
- ✓ volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
- ✓ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ✓ titolari di azioni della MUJI ITALIA.

La possibilità di segnalare e di avvalersi delle misure di protezione richiamate dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è prevista anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con il segnalante non è ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con il segnalante.

3. Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Attraverso i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Società (sui quali vd. diff. *Infra*, paragrafo 7) è possibile comunicare, con garanzia di riservatezza, informazioni riguardanti:

- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea²;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

A titolo esemplificativo, sono di seguito illustrate alcune delle violazioni che rientrano nel campo di applicazione della procedura e che, pertanto, possono essere oggetto di segnalazione:

- illeciti o irregolarità in materia di **contratti pubblici**, come il caso in cui si sia a conoscenza di violazioni delle procedure di gara per l'aggiudicazione di commesse pubbliche, ovvero di atti od omissioni realizzati in frode a quanto previsto dai contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione;
- illeciti o irregolarità in materia di **servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**, come il caso in cui si sia a conoscenza del mancato rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), con particolare riferimento alle procedure di adeguata identificazione della clientela e/o dei fornitori, ma anche, sempre a titolo esemplificativo, i casi di condotte quali il ricorso abusivo al credito ed altre analoghe frodi ai danni degli Istituti Finanziari di cui la Società si avvale;
- illeciti o irregolarità in materia di **sicurezza e conformità dei prodotti**, come il caso in cui si sia a conoscenza di alterazioni o vizi di varia natura nei beni distribuiti presso uno o più punti vendita;
- illeciti o irregolarità in materia di **tutela dell'ambiente**, come il caso in cui si sia a conoscenza di atti, omissioni o prassi in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente, ovvero che violino le norme comunque applicabili all'attività svolta dalla Società (i.e. D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.), quali a titolo esemplificativo: violazioni gravi in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali, l'utilizzo nei processi produttivi di materiali altamente inquinanti in violazione di capitolati o standard tecnici; la realizzazione di emissioni in atmosfera in assenza o in eccedenza rispetto alle autorizzazioni ambientali, ecc.;
- illeciti o irregolarità in materia di **salute pubblica, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali**, come il caso in cui si sia a conoscenza della presenza di sostanze nocive negli alimenti e/o nelle bevande distribuite presso uno o più punti vendita, ovvero altre gravi alterazioni o difformità in grado di mettere in pericolo la salute delle persone o degli animali;

¹ Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

² Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle Società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile.

- illeciti o irregolarità in materia di **protezione dei consumatori**, come il caso in cui si sia a conoscenza della realizzazione di pratiche commerciali fraudolente o comunque scorrette, nonché – sempre a titolo esemplificativo – casi di vendita di cose in tutto o in parte diverse da quelle promesse e/o pattuite (anche nell’ambito del c.d. e-commerce);
- illeciti o irregolarità in materia di **tutela della vita privata e protezione dei dati personali**, come il caso in cui si sia a conoscenza di violazioni dei diritti degli interessati nell’ambito dei trattamenti di dati della clientela effettuati dalla Società, ovvero – sempre a titolo esemplificativo – di casi di accesso abusivo agli account di posta elettronica dei lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro.

È sempre possibile, inoltre, segnalare gravi e/o reiterate violazioni del **Codice Etico**, delle procedure e delle *policy* aziendali, anche quando tali condotte non costituiscano un illecito. In aggiunta, è possibile utilizzare i canali di segnalazione predisposti anche per segnalare le ritorsioni o le discriminazioni subite, tentate o minacciate a causa di una segnalazione effettuata in buona fede (vd. anche in seguito).

3.1. Tenore della segnalazione

Con riferimento a tutte le sopra esposte tipologie di violazioni, è possibile segnalare informazioni su comportamenti, atti od omissioni che – nell’ambito delle materie sopra indicate – ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente e che siano state apprese durante lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, ovvero durante le eventuali fasi precontrattuali.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (c.d. indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni sopra richiamate.

Il contenuto della segnalazione deve essere chiaro, preciso e circostanziato. In ogni caso, le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche in caso di infondatezza della segnalazione, se al momento della segnalazione la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione della procedura (vd. sopra).

4. Misure di protezione

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, prevede specifiche misure di protezione a favore delle persone segnalanti (c.d. “*whistleblower*”), nonché a tutela dei seguenti ulteriori soggetti:

- ✓ i c.d. “facilitatori”, ossia le persone fisiche che abbiano assistito una persona segnalante nel processo di segnalazione, operando all’interno del medesimo contesto lavorativo;
- ✓ le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ i colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✓ gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La MUJI ITALIA riconosce e fa proprie le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, comminando sanzioni nei confronti di chiunque le violi ponendo in essere atti discriminatori o ritorsivi

nei confronti dei segnalanti. In particolare, si ricorda che il D.lgs. cit. prevede il divieto assoluto di ritorsioni, quali a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5. Garanzia di riservatezza

È sempre garantita la riservatezza sull'identità del segnalante. In nessun caso, pertanto, l'identità del segnalante sarà divulgata o rivelata a terzi senza il suo preventivo, espresso e formale consenso³.

Durante le attività di indagine sulla segnalazione è inoltre garantita la riservatezza sull'identità della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona coinvolta (segnalato), nonché sul contenuto e sul fatto della segnalazione, può essere derogata – in tutto o in parte – in caso di probabile (i.e. ragionevole) fondatezza della segnalazione, anche al fine di consentire l'attivazione degli opportuni e ulteriori accertamenti.

6. Responsabile esterno delle segnalazioni

Con riferimento all'individuazione del soggetto incaricato di conoscere e dar seguito alle segnalazioni, la Società ha inteso avvalersi della facoltà di nominare un soggetto esterno, indipendente e qualificato. In particolare, tale incarico è stato conferito all'Avv. Emanuele Anastasi (di seguito anche "responsabile

³ Nei casi in cui l'eventuale procedimento disciplinare a carico della persona coinvolta dalla segnalazione sia fondato interamente o in maniera prevalente sulla segnalazione, il mancato consenso del segnalante a rivelare la propria identità determinerà l'impossibilità a procedere nella contestazione.

esterno delle segnalazioni”), con la possibilità di avvalersi di propri collaboratori purché dotati dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

Il professionista incaricato provvederà a monitorare i canali di segnalazione implementati dalla Società, attivandosi senza ritardo in caso di ricezione di una o più segnalazioni. Nello svolgimento di questa attività, il professionista potrà avvalersi di propri collaboratori dotati di specifica preparazione sui temi della corporate *compliance* e dalla comprovata integrità professionale. Inoltre, avrà la possibilità di chiedere e ottenere dalla Società il riconoscimento di un *budget* di spesa per il conferimento di incarichi di consulenza o di *audit* su materie specialistiche rilevanti per l’istruttoria della segnalazione.

Il responsabile esterno delle segnalazioni è quindi il soggetto (esterno all’organizzazione aziendale di MUJI ITALIA) deputato a ricevere, gestire e dare seguito, in maniera riservata, alle segnalazioni presentate ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Le segnalazioni, pertanto, laddove correttamente trasmesse utilizzando i canali di segnalazione interna predisposti dalla Società, perverranno unicamente e direttamente all’attenzione del responsabile esterno delle segnalazioni e ai suoi collaboratori.

In ogni caso, la persona che intende effettuare la segnalazione ha sempre la facoltà di rivolgerla al proprio superiore gerarchico, anche in forma orale. Quest’ultimo dovrà in tal caso riferire senza ritardo la segnalazione al responsabile esterno delle segnalazioni, rimettendosi alle sue istruzioni. La figura aziendale che abbia ricevuto la segnalazione interna è tenuta a garantire la riservatezza sull’identità del segnalante e della persona coinvolta (segnalata), nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione.

6.1. Facoltà riconosciute al responsabile esterno delle segnalazioni

Il responsabile esterno delle segnalazioni riceverà dalle funzioni aziendali tutta la collaborazione necessaria a dare seguito alle segnalazioni ricevute.

In particolare – anche avvalendosi dei propri collaboratori – questi avrà la facoltà di:

- acquisire su richiesta documenti della Società senza limiti di materia o di oggetto, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia di contratti con fornitori, *partner* commerciali e società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, copia dei verbali di organismi di controllo, amministrazione o direzione dell’ente, copia di regolamenti interni e procedure, copia di provvedimenti disciplinari e di licenziamento di uno o più dipendenti o collaboratori, ecc. Tali richieste documentali potranno anche essere immotivate per consentire al responsabile di mantenere il riserbo sulla segnalazione, in conformità agli obblighi derivanti dal D.lgs. 24/2023;
- ottenere la convocazione o comunque la disponibilità a un colloquio – anche con modalità “da remoto” – di una o più figure aziendali entro un termine ragionevole di tempo, anche senza onere di motivazione o di anticipazione degli argomenti oggetto di discussione. In questi casi il responsabile esterno della segnalazione potrà provvedere, previa informativa agli interessati, alla verbalizzazione e/o alla fonoregistrazione dei colloqui per far fronte alle responsabilità in materia di archiviazione e fascicolazione dei documenti relativi all’istruttoria della segnalazione.

7. Canali di segnalazione interna

La persona che intende comunicare informazioni sulle condotte illecite o le violazioni di cui al precedente paragrafo 3, può farlo ricorrendo ai seguenti canali di segnalazione interna:

- ✓ segnalazione scritta con modalità informatica, attraverso la piattaforma online accessibile dalla sezione apposita del sito web della Società: <https://whistleblowing.muji.it>
- ✓ segnalazione scritta su supporto cartaceo, attraverso la spedizione di una missiva cartacea con posta raccomandata all'indirizzo: Via Borgogna 5, Milano (MI), presso “Studio Legale Ventimiglia” con dicitura “riservata all’attenzione del Responsabile Segnalazioni di Muji Italia S.p.A.”.

Nel caso in cui sia intenzione del segnalante avvalersi della facoltà di effettuare la segnalazione in forma orale (cfr. art. 4, co. 1, D.lgs. 24/2023), questi è chiamato a farlo richiedendo per iscritto, mediante l'utilizzo di uno dei canali sopra specificati, la fissazione di un incontro con il responsabile esterno delle segnalazioni, il quale avverrà con modalità protette e al di fuori dei locali aziendali.

7.1. Utilizzo della piattaforma online “Global Leaks”

La piattaforma online reperibile sul sito web della Società è fornita attraverso il *software opensource* “Global Leaks”, della Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.

I messaggi trasmessi attraverso la piattaforma giungono all’attenzione del solo responsabile di gestione della segnalazione interna, dotato dei requisiti prescritti dal D.lgs. 24/2023, senza intermediazioni o filtri di alcun tipo. In aggiunta, la piattaforma garantisce un servizio di crittografia delle comunicazioni al fine di proteggere, in modo completo ed efficace, la riservatezza dei segnalanti.

Per utilizzare la piattaforma:

1. accedere alla sezione “segnalazioni whistleblowing” sul sito web della Società (<https://whistleblowing.muji.it>);
2. in questa pagina, cliccare su “Entra” per effettuare una nuova segnalazione;
3. compilare i moduli della segnalazione con le informazioni richieste;
4. memorizzare la password di accesso per monitorare lo stato della segnalazione;
5. cliccare sul tasto “Invia”.

Per monitorare lo stato della segnalazione, accedere alla piattaforma inserendo la propria password (key code) nella prima pagina di accesso (<https://whistleblowing.muji.it>)

Le informazioni indicate con * sono obbligatorie ai fini della corretta trasmissione della segnalazione.

È possibile rinunciare a rivelare i propri dati identificativi.

In questo caso, la comunicazione anonima dell’illecito o della violazione verrà trattata alla stregua di una segnalazione ordinaria, fatte salve le misure di tutela e garanzia dalle ritorsioni comunque previste dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, per il caso in cui l’identità del *whistleblower* venga successivamente scoperta.

7.2. Utilizzo della posta raccomandata

Il segnalante che intenda avvalersi della posta raccomandata per inviare al responsabile di gestione della segnalazione interna la propria segnalazione su supporto cartaceo è chiamato a farlo aderendo alle specifiche cautele e alle istruzioni operative di seguito riportate:

1. in una prima busta indicare i propri dati identificativi e quelli di eventuali parenti, amici colleghi o “facilitatori” che – in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo – potrebbero subire

ritorsioni a causa della segnalazione, unitamente a una copia del documento di riconoscimento della persona segnalante;

2. in una seconda e separata busta illustrare in modo chiaro e circostanziato le informazioni e gli elementi oggetto di segnalazione, senza indicare alcun dato identificativo proprio o di persone diverse da quella o quelle alle quali sono attribuite le condotte illecite/irregolari;
3. chiudere/sigillare entrambe le buste e inserirle in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura *“riservata all’attenzione del Responsabile Segnalazioni di “Muji Italia S.p.A.”*;
4. trasmettere la terza busta, contenente le prime due, utilizzando il servizio posta raccomandata con *“ricevuta di avvenuta consegna”*. Dalla ricezione del riscontro di avvenuta consegna, decorrono i tre mesi di tempo entro i quali il responsabile esterno per le segnalazioni dovrà dare adeguato seguito alla segnalazione.

N.B.: avere cura di indicare nella prima busta i dati di contatto sui quali il segnalante desidera ricevere aggiornamenti sull’andamento e lo stato della segnalazione. In assenza, potrebbe non essere possibile per il responsabile di gestione della segnalazione restituire tali riscontri.

8. Gestione della segnalazione

Il responsabile esterno delle segnalazioni è chiamato a gestire le segnalazioni ricevute garantendo la riservatezza sull’identità della persona segnalante e della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione, secondo quanto sopra specificato (vd. paragrafo 5).

In particolare, in caso di ricezione di una comunicazione attraverso i suddetti canali di segnalazione interna, il responsabile e i suoi collaboratori dovranno porre in essere le seguenti attività:

1. verificare che la segnalazione rientri nell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della procedura ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3;
2. in caso di esito positivo della verifica, rilasciare **entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione** un avviso di ricevimento e presa in carico alla persona segnalante, utilizzando lo stesso strumento con il quale la comunicazione è stata inoltrata;
3. mantenere le opportune interlocuzioni con la persona segnalante, anche al fine di domandare approfondimenti o integrazioni rispetto a quanto riferito;
4. dare diligente seguito alle segnalazioni così ricevute e verificate;
5. fornire riscontro alla segnalazione **entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento**, utilizzando lo stesso strumento con il quale è stata effettuata la segnalazione;
6. in caso di fondatezza della segnalazione, prendere le opportune iniziative verso l’Organo amministrativo, avendo cura di preservare la riservatezza circa l’identità del segnalante;
7. in caso di apertura di un **procedimento disciplinare** a carico della persona coinvolta dalla segnalazione, nel caso in cui l’addebito si fondi in tutto o in maniera prevalente sulla segnalazione, domandare per iscritto al segnalante il consenso a rivelare la sua identità per consentire all’incolpato il pieno esercizio dei propri diritti di difesa, informando il segnalante che, in caso di mancato consenso, non sarà possibile procedere con la contestazione;

8. dare diligente archiviazione a tutta la documentazione e a tutte le comunicazioni prodotte e/o acquisite nel dare seguito alla segnalazione, provvedendo alla loro eliminazione decorsi **5 anni dalla data del riscontro**, salvo che non siano presenti esigenze di difesa in relazione a eventuali procedimenti che ne giustificano l'ulteriore conservazione ai sensi del Reg. (UE) 2016/679.

9. Canali di segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC"), attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le "segnalazioni esterne" sono pertanto quelle che l'interessato può rivolgere direttamente nei confronti di ANAC. In particolare, la segnalazione può essere presentata in forma scritta utilizzando l'apposita piattaforma informatica reperibile sul sito internet istituzionale dell'Autorità.

Alla data in cui si redige la presente procedura, la piattaforma è accessibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

In alternativa l'interessato può effettuare la segnalazione esterna anche in forma orale:

- ✓ avvalendosi delle linee telefoniche dedicate;
- ✓ utilizzando i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti;
- ✓ domandando la fissazione di un incontro diretto con i funzionari di ANAC.

9.1. Condizioni per poter effettuare la segnalazione esterna ad ANAC

I suddetti canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti **condizioni**:

- il canale di segnalazione interna predisposto da MUJI ITALIA non è attivo oppure, anche se attivo, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della presente procedura, ma la stessa non ha avuto seguito (i.e. non è stato ricevuto alcun riscontro entro i termini previsti dal precedente paragrafo 8, nn. 2 e 5);
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, da ciò conseguirebbe per lei un rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10. Divulgazione pubblica

Con il termine "divulgazione pubblica" si vuole intendere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il comportamento di chi rende pubbliche informazioni sulle violazioni di cui al

paragrafo precedente tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 24/2023, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica può avvalersi di tutte le misure di protezione comunemente previste per chi si avvalga di un canale di segnalazione interno od esterno. Tuttavia, affinché gli siano estese tali tutele, la divulgazione pubblica deve avvenire alle seguenti **condizioni**:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna nei casi previsti (condizioni) dal paragrafo precedente, senza tuttavia ottenere un riscontro dagli uffici preposti entro il termine di tre mesi e sette giorni dalla trasmissione della segnalazione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.